



**Associazione Genitori
Scuole Cattoliche**

29 Aprile 1947 : Senza oneri per lo Stato - come è andata veramente

• **Premessa**

- Il 29/04/1947 con 334 voti favorevoli e 116 contrari venne approvato l'articolo 27 della Costituzione Italiana (diventato in seguito Art.33) con questa formula:
 - Enti e privati hanno diritto di istituire scuole ed istituti *senza oneri per lo Stato*. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali, che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà ed ai loro alunni equipollenza di trattamento *scolastico* rispetto agli alunni degli istituti statali. E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o *per la conclusione di essi*, nonché l'abilitazione all'esercizio professionale. Alle istituzioni di alta cultura, università ed accademie, è riconosciuto il diritto di darsi autonomi ordinamenti, *nei limiti consentiti dalla legge dello Stato*. (le parti in corsivo sono quelle votate in Assemblea, che modificano in qualche parte l'emendamento comune discusso in fase di Commissione)
- Ma cosa è successo veramente in Parlamento e nelle sale consiliari in quei giorni?
- Perché si è arrivati alla mediazione?
- Chi accettò le condizioni?
- Chi era contrario?
- Con questa ricerca, condotta su internet e utilizzando alcuni riferimenti ai documenti dell'epoca si vuole tentare di chiarire queste domande che sono sempre occasione di interrogativi per i genitori AGeSC
- L'AGeSC nel corso della sua storia ha sempre fatto riferimento a quel "senza oneri per lo Stato" ed in certe occasioni ci sono state interpretazioni in modi diversi.
- Conoscere la storia di come si è arrivati all'Art.33 può essere di aiuto per capire e trovare le ragioni che hanno portato a questa sfida,
- Come è stato il difficile cammino che ha condotto all'approvazione dell'articolo 33, sulla scuola, all'Assemblea Costituente nell'aprile del 1947, su che posizioni erano i cattolici e i laici, sia di destra che di sinistra.
- Per i Cattolici la materia era stata sin dai primi decenni dell'Ottocento un vero e proprio cavallo di battaglia in difesa della libertà di pensiero e di espressione (la libertà scolastica era considerata insopprimibile corollario).
- La Costituente dopo un lungo dibattito riconobbe le scuole non statali, ma a condizione che esse venissero istituite "senza oneri per lo Stato"
- La storia della "Libertà scolastica"
 - E' un tema caratteristico del cattolicesimo liberale già dagli inizi dell'800
 - Battaglie di Montalembert e dei suoi sostenitori in Francia (dal 1830 fino al 1855 con la legge di Falloux) in difesa della libertà di insegnamento, contro il regime che assegnava all'Università di estrazione napoleonica il compito di vigilare su tutti gli istituti scolastici dello Stato di ogni ordine e grado.

- In seguito, in diversi Paesi Europei, dove era al potere la borghesia liberale, che sosteneva gelosamente il monopolio statale in materia scolastica ed era sospettosa dell'insegnamento impartito nelle Scuole Cattoliche, il problema comincia ad affiorare nei movimenti politici di ispirazione cristiana
- **E in Italia?**
 - Il nostro Paese ha percorso buona parte del Risorgimento, con un esplicito conflitto tra il nascente Stato laico e la Chiesa cattolica e, dopo le reciproche convenienze del Concordato del 1929, ha trovato un "nobile" compromesso nella Costituzione repubblicana del 1948
 - Il Partito Popolare di Don Sturzo è uno degli assertori
 - La Democrazia Cristiana, già a partire dalle prime formulazioni di programma, lo ripropone non come una rivendicazione da strappare allo Stato liberale borghese, ma come un diritto da inserire nella Carta fondamentale dello Stato
 - Nella tradizione Cattolica la libertà scolastica era ed è strettamente collegata con i diritti e le competenze della famiglia
 - Già in un primo progetto di Costituzione della *Civiltà Cattolica* nel 1946 si introduceva il concetto che è compito dello Stato "Cooperare" con la famiglia e con la Chiesa all'educazione dei giovani "provvedendo all'istruzione e all'educazione pubblica in accordo con il diritto anteriore della famiglia e con il diritto superiore della Chiesa e tutt'insieme con il diritto che la persona umana ha all'educazione fisica, intellettuale, morale, religiosa e civile". In particolare è compito dello Stato assicurare in tutte le scuole l'insegnamento religioso cattolico, "nell'importanza e dignità che gli compete, segnatamente nella nostra Nazione, qual è l'Italia, quasi interamente Cattolica"
 - Nell'ottobre del 1946 al presidente del Consiglio De Gasperi dal "Fronte delle Famiglie" si chiedeva che nella elaborazione della nuova Costituzione, fossero tenuti presenti alcuni principi cari alla tradizione cattolica in materia di famiglia e scuola, in particolare "che fosse riconosciuto ai genitori il diritto di scegliere liberamente le scuole per i propri figli, ed il conseguente dovere dello Stato di porre le scuole private su di un piede di perfetta parità con quelle pubbliche, sia per l'aspetto giuridico che finanziario"
- **Si parte ...**
 - Gli attori principali
 - De Gasperi, Dossetti, Fanfani, Gonnella, Gronchi, Moro, Rivara, Tupini,
 - Codignola, Corbino, Bernini, Marchesi, Paggiardi, Preti, Rodinò, Togliatti,
 - Lucifero, Mastrojanni
- **17 ottobre 1946**
 - Dossetti e Moro sono ricevuti dalla Segreteria di Stato Vaticana per trattare d'urgenza alcuni problemi scolastici relativi alla Costituzione
- **18 ottobre 1946**
 - La prima sottocommissione, presieduta dall'on. Tupini inizia a trattare il problema. L'on. Aldo Moro è incaricato di illustrare alla sottocommissione la proposta democristiana: una sorta di compromesso fra due tesi contrastanti, la democristiana e la social-comunista liberale; in particolare viene chiarito il concetto che "l'insegnamento dell'arte e della scienza sono liberi.
 - L'on Dossetti chiarisce che questa affermazione si deve mettere in relazione con quanto stabilito nei principi generali riferentesi alle varie libertà, che queste devono esercitarsi entro determinati limiti
 - "Lo Stato detta i principi generali in materia di istruzione (norme anziché principi), poiché fissare questi non rientrerebbe nei poteri propri dell'autorità pubblica, soprattutto quando interferissero con la sfera morale e religiosa. Circa il controllo dello Stato sulle scuole non statali è stato formulato un altro articolo in cui non si parla di "controllo" e quella vigilanza superiore dello Stato viene limitata, o almeno meglio inquadrata (comprendendo statali e non

- statali). Parlando poi di sussidi per le scuole non statali si è raccomandato che venga usato l'indicativo : lo Stato concede, invece, di può concedere "
- Riguardo all'insegnamento religioso, fu criticato il punto dove si dice che essa si doveva impartire a quegli alunni i cui genitori ne avessero fatto richiesta
 - **21 ottobre 1946**
 - le considerazioni di Aldo Moro
 - "le posizioni si sono ora ancor più irrigidite e si dice che i socialcomunisti-liberali voteranno contro l'insegnamento religioso, mentre chiederanno un'esplicita dichiarazione sulla funzione dello Stato in materia scolastica. Invece sul controllo sono disposti a sfumare in vigilanza e a non precisare, il che, però potrebbe riservare sorprese. Noi siamo pronti a dare battaglia e speriamo"
 - forti contrasti alle proposte democristiane dalle sinistre e dai liberali, in particolare viene attaccato il principio, sostenuto dai cattolici, della libertà scolastica, ritenendo invece che tale materia fosse di esclusiva competenza dello Stato
 - Punto di mediazione fra le due tendenze con una proposta presentata da Togliatti modificata tuttavia in diverse parti da emendamenti democristiani:
 - Anziché dire che l'istruzione è funzione dello Stato (proposta Marchesi) si disse che essa è fra le precipue funzioni dello Stato; e in un'altra parte si dichiarò, accogliendo il punto di vista dei cattolici, che la scuola non statale è libera ed ha pieno diritto alla libertà d'insegnamento.
 - Questione molto dibattuta fu quella dell'insegnamento religioso nelle scuole, alla quale si opposero con forza i partiti sia di destra sia di sinistra.
 - " riconoscere l'insegnamento della religione cattolica (dissero i socialisti) e vietare l'insegnamento delle altre religioni significa violare i fondamentali principi di uguaglianza che la nuova Costituzione dovrà proclamare"
 - Dopo un lungo dibattito si decise di abbinare la discussione sull'insegnamento religioso a quella più generale sui rapporti tra Stato e Chiesa poiché tale materia era disciplinata dall'art. 36 del Concordato.
 - **23 aprile 1947**
 - viene approvato l'articolo 29 della Costituzione che disciplina l'istituto familiare (respingendo tuttavia la proposta dei cattolici sull'indissolubilità del matrimonio)
 - **24 aprile 1947**
 - Si passa a discutere della materia scolastica (artt. 27, 28 e 29 del progetto di Costituzione - il 29 diventerà poi l'art. 33)
 - In Assemblea costituente c'è contrapposizione tra cattolici e socialcomunisti
 - I socialisti avevano attaccato (già in precedenza) il principio della libertà di insegnamento difeso dai cattolici, in particolare l'idea che spetterebbe alla famiglia, e soltanto ad essa, il diritto naturale all'educazione dei figli, poiché (secondo loro) dietro la famiglia sta la Chiesa, la quale ha sempre anteposto i propri diritti in materia a quelli dello Stato
 - Secondo l'on. Preti dietro la bandiera della libertà si celerebbe in realtà la scuola confessionale, che si propone di impedire allo Stato la riconquista della preminenza nel campo dell'educazione.
 - Secondo l'on. Bernini (socialista): il diritto dell'educazione del fanciullo deve essere considerato in senso assoluto e non in contrapposizione con altri diritti né della famiglia, né dello Stato e tanto meno della Chiesa. L'educazione del fanciullo deve essere data dalla famiglia, ma nel rispetto delle esigenze sociali..... non si può ammettere in nome di questi principi che lo Stato provveda alla scuola privata allo stesso modo che a quella pubblica. Le scuole private sono già in condizione di privilegio.
 - L'on. Marchesi (comunista): in questa Assemblea della prima Repubblica italiana mi sia lecito affermare che anche oltre i confini della civiltà cattolica il pensiero moderno ha levato una voce d'arte e di scienza, di progresso civile e sociale, a cui non il Santo Uffizio, ma la coscienza del

genere umano, ha dato e darà il suo riconoscimento. Attribuire alla Chiesa la libertà di istituire scuole di ogni ordine e grado, come chiedevano i democristiani, equivarrebbe a una sorta di capitolazione dello Stato (a tutto vantaggio della Chiesa) in una materia importante che rientrerebbe pienamente nell'ambito delle sue competenze. In ogni caso non ritengo che debba essere inserita nella carta costituzionale una materia che è stata sempre e che è oggi più che mai controversa. Sarà il legislatore ordinario a stabilire se l'istituto della parificazione o del pareggiamento sia da conservare e con quali modalità e garanzie.

- L'on. Dossetti: La parificazione tra scuole statali e non statali rientra nel progetto di libertà di insegnamento della scienza e dell'arte che i comunisti hanno voluto porre come incipit dell'intera materia. " con la formula contenuta nell'emendamento da noi proposto (quello della parità) vogliamo precisamente assicurare non soltanto la libertà della manifestazione concettuale, ma anche la effettiva libertà della manifestazione organizzativa e strutturale dell'insegnamento ... si voleva che la libertà di insegnamento e della scuola, che tutti i settori dell'Assemblea hanno dichiarato di voler riconoscere, venissero riconosciute, venissero garantite dalla Costituzione come libertà non soltanto nominali, ma sostanziali e concrete "
- L'on. Bernini : aveva affermato che con l'espressione "parità di trattamento" i democristiani intendevano ottenere dallo Stato il finanziamento della scuola confessionale.
- L'on. Dossetti rispose: " Noi non abbiamo mai inteso con questo risolvere il problema di eventuali aiuti economici da parte dello Stato alla scuola non statale, ma garantire in modo concreto ed effettivo la libertà di questa scuola e la parità dei suoi alunni rispetto a quelli delle scuole statali"
- **28 aprile 1947** viene approvato l'emendamento dell'on. Dossetti sul 1° comma dell'art.27
 - "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento"
- **29 aprile 1947** cosa succede:
 - Annuncio da on. Terracini (presidente Assemblea) che è stato presentato un nuovo emendamento sull'art.27 2° comma (concordato tra i maggiori rappresentanti dei partiti (Marchesi, Gronchi, Dossetti, Gonnella, Bernini e altri)
 - Viene approvato con votazione segreta dall'Assemblea 334 voti favorevoli e 116 contrari
 - Vengono approvati senza eccessive difficoltà anche le altre parti dell'art.27 e nella successiva seduta del 30 aprile sono approvati gli articoli 28 e 29 che chiedevano il Titolo II del progetto della Costituzione
 - Come mai la contrapposizione tra cattolici e socialcomunisti da un giorno all'altro cade per incanto?
 - Fatti politici importanti che influirono pesantemente sulla vicenda dell'approvazione dell'articolo sulla scuola
- Il presidente De Gasperi la sera del 28 aprile alla radio, in un discorso alla nazione aveva denunciato al Paese la gravità della situazione economica e sociale, nonché il comportamento irresponsabile tenuto da alcuni partiti della coalizione, che bloccavano ogni serio progetto di riforma, e che nelle piazze attaccavano il Governo di cui erano parte
- I comunisti avevano interpretato le parole del presidente del Consiglio come un fatto grave e una minaccia di crisi di Governo con conseguenti svolte radicali nelle alleanze politiche
- De Gasperi con mossa strategica nel suo discorso alla nazione aveva fatto capire che se i sinistri fanno ostruzionismo e non collaborano con gli altri partiti si potrebbe arrivare a una crisi immediata
- A tal punto che l'on Marchesi disse "Nessuna sorpresa nella seduta di oggi : i comunisti non desiderano affatto la discordia nel campo dei difensori della democrazia ed hanno perciò dato la loro adesione e accordo"
- **E in Vaticano?**
 - In Vaticano la collaborazione tra cattolici e socialcomunisti in materia scolastica era giudicata inopportuna e guardata con sospetto

- Mons. Dell'Acqua (Segreteria di Stato Vaticana): "All'on Dossetti ho detto che non si doveva addivenire ad alcun compromesso con i socialcomunisti : conveniva che i democristiani si fossero irrigiditi sulle loro posizioni"
- Dossetti rispose: "nessun compromesso, nel vero senso della parola, vi è stato tra i democristiani e i socialcomunisti... e che anzi l'adesione di questi all'emendamento approvato non è stato né desiderato né voluto ... in realtà sono stati gli stessi comunisti a venire ad pedes dicendo che erano disposti ad accettare le proposte democristiane sulla scuola non statalenon è quindi il caso di parlare di concessioni di sorta da parte dei democristiani, anche per quanto si riferisce allo sciopero: i democristiani sono pienamente liberi"
- **La ricostruzione dell'on. Dossetti:**
 - Al mattino del 29 aprile vi fu una riunione del gruppo parlamentare per decidere la linea di condotta da seguire
 - Entrarono in aula due deputati democristiani i quali riferirono di essere stati fermati da un gruppetto di deputati socialcomunisti che mostrarono un progetto di nuovo emendamento che anch'essi avrebbero votato se accettato dai democristiani
 - L'emendamento era in sostanza quello democristiano soltanto invece di parificazione si parlava di parità e invece di uguaglianza si parlava di equipollenza
 - Il gruppo parlamentare democristiano, dato che erano stati i socialcomunisti a venire ad pedes si dichiarò disposto ad accettare il nuovo emendamento. Dossetti volle dapprima sentire anche altri parlamentari democristiani (si tentò con Tupini ma non venne rintracciato, si interpellò Gonnella che diede il suo assenso). Sembra tuttavia che Dossetti (fonti ecclesiastiche) avesse un ruolo più attivo di quanto egli stesso fosse disposto ad ammettere nella messa a punto del progetto di emendamento dell'art. 27.
 - Secondo Tupini fù il frutto di conversazioni avute da alcuni deputati democristiani con alcuni leader comunisti, che però non impegnavano in alcun modo il partito, "tanto è vero che noi dirigenti, non eravamo al corrente degli approcci di Dossetti e Fanfani, i quali rappresentavano nel nostro gruppo la tendenza filocomunista, con l'on. Marchesi. Sicchè abbiamo dovuto ingoiare, per timore che tutto naufragasse, il testo da loro concordato, il quale peraltro poteva passare. Comunque non abbiamo mancato di richiamare l'attenzione dei due deputati del nostro gruppo alla disciplina"
- **Senza Oneri per lo Stato**
 - Un gruppo di deputati liberali, capitanati dall'on. Corbino, proposero all'emendamento l'aggiunta "senza oneri per lo Stato"
 - L'on Gronchi: riteneva estremamente inopportuno vietare nella Costituzione la possibilità di andare in aiuto a "istituzioni le quali possono concorrere a finalità di così alta importanza sociale" non tanto a scuole cattoliche, ma a istituti di educazione facenti capo a enti comunali e provinciali, che in tal modo verrebbero privati di ogni sostegno economico da parte dello Stato. Collocare un tale divieto nella Costituzione è troppo restrittivo è controproducente ai fini della stessa educazione che noi abbiamo posto come uno dei primi compiti dello Stato. Siamo perciò contrari e voteremo in conseguenza"
 - Nel fronte democristiano l'opposizione fu debole dopo che nella discussione generale Dossetti aveva affermato che la parificazione fra scuola statale e scuola non statale veniva chiesta per tutelare i diritti naturali della famiglia e degli alunni in materia di libertà di insegnamento e non per ottenere dallo Stato finanziamenti per la scuola Confessionale
 - L'On. Corbino rispose a Gronchi: "Noi non diciamo che lo Stato non potrà mai intervenire a favore degli istituti privati; diciamo solo che nessun istituto privato potrà sorgere con il diritto di avere aiuti da parte dello Stato"
 - Il deputato azionista Codignola precisò: aggiungendo alle considerazioni di Corbino che tale emendamento non avrebbe impedito che lo Stato in futuro avrebbe potuto provvedere anche

agli istituti non statali "Si stabilisce soltanto il principio che non esiste un diritto costituzionale a chiedere aiuto"

- Negli anni successivi, di tali precisazioni, costantemente ricordate dai cattolici non si tenne mai conto, poiché la clausola senza oneri per lo Stato fu sempre ostinatamente interpretata nel senso più restrittivo, cioè con proibizione, imposta allo Stato in maniera assoluta, di dare aiuti finanziari, sotto qualsiasi forma e per qualsiasi motivo alle scuole non statali, in pratica, alle scuole cattoliche.
- Nelle intenzioni di Corbino e Codignola non c'era una interpretazione così rigida. Nell'art. 27 si parlava "dell'istituzione di scuole e istituti che dovevano avvenire senza oneri per lo Stato" ma non si parlava del loro funzionamento, una volta che fossero istituite. Una volta che le scuole e istituti non statali, istituiti senza oneri per lo Stato, mostrassero di essere strumenti educativi validi al pari delle scuole statali, nulla poteva vietare allo Stato, in vista del bene comune dell'educazione, di aiutarle economicamente per un miglior funzionamento (n.d.r. leggi oggi le scuole dell'infanzia)
- L'on Tupini difese tuttavia l'operato di Dossetti e Fanfani per il loro atteggiamento filocomunista: "I principali vantaggi ottenuti (con l'approvazione dell'art.27) sono: piena libertà della scuola istituita da enti o da privati; equipollenza di trattamento scolastico per i loro alunni con quelli statali; esami di Stato. Si è però perduta la possibilità di avere un contributo da parte dello Stato per le scuole private, come avviene in altri Paesi. ...Tutto considerato, gli articoli nel loro complesso, sono soddisfacenti"
- Il giornale dell'Azione Cattolica *Il Quotidiano* criticò con parole dure il compromesso raggiunto in aula: "l'emendamento finale dell'art.27 della nuova Costituzione salva il principio della libertà della scuola che i cattolici italiani erano riusciti ad affermare con decenni di lotte. Ma credere con questo che la scuola cattolica una volta per sempre sia al riparo di tutte le insidie sarebbe un'illusione pericolosa. La battaglia per la scuola seguirà sul terreno legislativo e amministrativo, quando si tratterà di interpretare l'art.27 ... insomma la battaglia per la scuola come per altre libertà, comincia appena ora"
- **Ed era vero!**
 - La battaglia per la scuola non statale, doveva ancora essere combattuta, a partire però questa volta da un livello più avanzato, quello del riconoscimento formale della sua esistenza nel nuovo ordinamento costituzionale. Esistenza che non sarebbe stata possibile senza l'aiuto finanziario da parte dello Stato, per un servizio essenziale svolto da privati o da enti (religiosi o no) ma beneficio delle famiglie e della collettività e quindi per il bene comune della Nazione. Questo spiega perché nelle maggiori e più antiche democrazie moderne, e in particolare in quasi tutti i Paesi dell'Unione Europea, l'aiuto finanziario è dato paritariamente a tutte le scuole che si dimostrino valide, capaci di educare, quale che sia il loro indirizzo ideologico

N.d.r.

In essa viene affermata la piena libertà per le scuole private, anzi il loro diritto alla parità, cioè ad una pari dignità giuridica e formativa con le scuole pubbliche, accompagnato però dall'ormai celebre enunciazione che tutto questo debba avvenire "senza oneri per lo Stato".

[...] **le parole senza oneri per lo stato** furono proposte dagli on. Corbino, Marchesi, Preti, Pacciardi, Mario Rodinò, Codignola, Bernini e altri. L'on. Gronchi - il futuro Presidente della Repubblica, - **obietto** che: "è estremamente inopportuno precludere per via costituzionale allo Stato la ogni possibilità di venire in aiuto a istituzioni le quali possono concorrere a finalità di così alta importanza sociale"; e fece tra l'altro l'esempio di scuole che siano istituite dai Comuni, e quindi non statali (A.C. pag. 3377).

Ma, anche a nome degli altri firmatari l'emendamento, l'on Corbino - Epicarmo Corbino, gruppo misto, un liberale (che i preti se li mangiava a colazione. n.d.r.) - chiarì la portata dell'emendamento: "**Noi non diciamo che lo Stato non potrà mai intervenire a favore degli istituti privati ; diciamo solo che nessun istituto privato potrà sorgere con il diritto di avere aiuti da parte dello Stato**"

Anche l'onorevole Corbino, quando propose di aggiungere al testo costituzionale la frase «senza oneri per lo Stato», non intendeva escludere un possibile finanziamento delle scuole private. Ma la discriminazione è durata cinquant'anni e continua ancora.

«Noi non diciamo che lo Stato non potrà mai intervenire a favore di istituti privati; diciamo solo che nessun istituto privato potrà mai sorgere con il diritto di avere aiuti da parte dello Stato. Ma una volta "sorto", nulla potrà impedire che lo Stato intervenga in suo favore».

Queste parole si leggono nel verbale della seduta del 29 aprile 1947 dell'Assemblea Costituente; furono pronunciate dall'onorevole Corbino, del Partito liberale, in risposta ai deputati della Democrazia cristiana Gonella e Gronchi, che avevano giudicato «discriminatorio, illiberale ed ingiusto» il comma «senza oneri per lo Stato», da lui proposto e approvato dall'assemblea in assenza di molti deputati, in aggiunta al testo originario dell'art. 33 della Costituzione.

Erano e sono parole molto chiare, che tuttavia non hanno impedito che del comma 3 dell'art. 33 si desse, da allora in poi, l'interpretazione restrittiva ben nota e che è all'origine di una continua disputa fra laici e cattolici.

Disputa a sua volta del tutto inadatta a rendere il senso vero della questione, che va cercato in tutt'altra direzione che quella di un "conflitto d'interessi", appunto, fra laici e cattolici.

Non si tratta, infatti, di una questione ideologica, o peggio ancora semplicemente di soldi, ma di una questione di libertà. Da Luigi Einaudi ad Antonio Martino - cioè da un protagonista di ieri a un protagonista di oggi del pensiero liberale - non si è mai dubitato che la Costituzione, riconoscendo a «enti e privati» il diritto di «istituire scuole ed istituti di educazione», abbia prima di tutto e principalmente negato ogni pretesa di monopolio scolastico allo Stato. L'opposizione più accanita all'istituto della parità scolastica e al finanziamento dello Stato alla scuola non statale - che è il logico corollario di una autentica parità fra la scuola statale e quella privata, chiamate al medesimo servizio "pubblico" - viene, oltre che dagli oltranzisti laici, dall'estrema sinistra, non per caso. Si continua a considerare la pubblica istruzione come il dominio geloso e riservato dello Stato.

Il pluralismo "nelle istituzioni" è l'unico che essa riconosca, mentre rifiuta il pluralismo "delle istituzioni": non esiste dunque che la libertà "vigilata" dallo Stato nel settore delicatissimo, il più delicato di tutti, dell'educazione dei giovani.

Ma un regime liberaldemocratico come quello disegnato dalla Costituzione italiana pone ai primi posti fra i valori educativi la libertà: che è libertà anche delle famiglie di scegliere la scuola che esse stimano più coerente con i loro valori, senza ostacoli di natura economica.

Uno Stato che finanzia qualsiasi cosa, dagli enti lirici ai film, dai servizi di trasporto all'assistenza medica, ma si oppone a sostenere istituti scolastici non statali che obbediscano agli stessi criteri di qualità degli istituti statali (con esiti pratici spesso migliori) è uno Stato che si ritiene l'unico titolare della funzione emancipatrice dei cittadini:

esattamente il contrario di quanto si pensa nel resto dell'Europa comunitaria i cui governi, in base a una risoluzione del 1984, devono garantire alle scuole non statali paritarie «le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti, in condizioni eguali a quelle di cui beneficiano le corrispondenti scuole statali, senza discriminazioni».

La critica più frequente a questa corretta impostazione del problema riguarda l'aspetto finanziario.

L'on. Bertinotti, ebbe a dire in tempi non sospetti, che trovava "indecente" la proposta di finanziare la scuola privata «mentre non si trovano soldi a sufficienza per la scuola pubblica». E così pensano molti altri.

Qualsiasi ragioniere potrebbe però provare che se sparissero tutte le scuole private cattoliche - e soprattutto le scuole materne - lo Stato dovrebbe spendere somme enormi per aprirne e farne funzionare di proprie, tenendo conto anche di un elementare confronto di cifre:

ogni alunno di scuola statale costa undici milioni l'anno (di vecchie lire)

ogni alunno di scuola non statale costa quattro milioni e mezzo (di vecchie lire) .

Riferimenti bibliografici:

Civiltà Cattolica nr. 3717 del 07/05/2005 pagg. 231 - 244

Ricerche su internet

- **Schola fundamentum rei publicae**

- **Considerazioni su Scuola, Educazione e Costituzione**

- La Costituzione ha riferimenti diretti e indiretti alla scuola, che dimostrano chiaramente come essa non fondi la scuola, ma la garantisca, considerandola un bisogno assoluto. Vediamo, nello specifico, gli articoli più salienti che richiamano, indirettamente, la necessità della scuola. L'art. 1 afferma che " L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione ". Ora, non c'è lavoro, ma solo spreco di energie, laddove non c'è stata preparazione al lavoro, alla professionalità. Senza contare che, senza una preparazione culturale e professionale, non sembra possibile alcun vero esercizio della sovranità da parte del popolo. Non è possibile l'esercizio della sovranità, come, del resto non sembrano in alcun modo attuabili i diritti e i doveri proclamati agli artt. 48, 51 e 54 (si veda anche l'articolo: La scuola nella Costituzione) senza la conoscenza e la lettura della Costituzione. E ciò richiede appunto che vi sia la scuola. La considerazione trova ulteriore appoggio nell'art. 4, dove si dice " La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto " . Tanto più che tale lavoro deve concorrere al " progresso materiale e spirituale della società " . Tutto ciò è ribadito, sotto altra forma, all'art. 21 . Inoltre all'art. 2 si dice che " La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ". Fra i diritti inviolabili non può non essere considerato il diritto di apprendere che solo grazie alla scuola ha possibilità di essere esercitato in maniera sistematica. E ancora all'art. 3 si legge: " Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ". Rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale è un'operazione che trova il suo fondamento nella scuola. L'art. 9 e l'art. 11 si avvicinano ancora di più all'obiettivo scuola, anche se non lo nominano espressamente, ma parlano, il primo, di promozione dello sviluppo della cultura e l'altro, di ripudio della guerra e di difesa della pace. L'art. 9 afferma: " La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica ". Una dichiarazione che comporta il farsi carico dell'istituzione e della promozione di un sistema formativo capillare e sistematico, l'unico mezzo efficace su cui si possono fondare le speranze dello sviluppo della cultura e della ricerca tecnica e scientifica. L'art. 11 dice: " L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo". La pace diventa il bene supremo della nazione che, pertanto ripudia la guerra e si affida al dialogo, all'incontro tra i popoli. E il dialogo è il mezzo procedurale su cui si costruisce il processo educativo, scolastico o meno. Con gli art. 30, 31, 33, 34 si entra nello specifico della scuola, passando dal generale al particolare. All'art. 30 la Repubblica ritiene fondamentale l'istruzione e l'educazione, e considera un dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli; laddove i genitori si dimostrassero incapaci ad assolvere tale dovere la legge se ne fa carico totalmente. All'art. 31 si afferma che lo Stato si fa carico anche della scuola, di ogni ordine e grado, che indubbiamente è da far rientrare negli istituti necessari

a proteggere l'infanzia e la gioventù. Ma veniamo al tanto discusso art. 33. L'art. 33 esclude un diritto costituzionale da parte di enti e privati al finanziamento statale per l'istituzione di scuole, ma è anche vero che nella Costituzione si afferma essere "dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli", essere dovere della Repubblica "rimuovere gli ostacoli di ordine economico ad una effettiva parità dei cittadini", che si riconosce la famiglia come "società naturale fondata sul matrimonio" per cui non deve, ma può contribuire per l'accesso alle scuole non statali. In tal senso significative sono le dichiarazioni alla Costituente da parte dei laici Corbino e Codignola, circa la lettura dell'inciso "senza oneri per lo Stato": non solo può, deve dare contributi quando si tratta di scuole dell'obbligo. Può dare sovvenzioni a scuole paritarie in ragione del servizio pubblico da esse svolto e ciò in rispetto dei diritti costituzionali del cittadino. Se viene meno il diritto di sovvenzioni per "istituire" scuole, non viene meno il dovere dello Stato di contribuire economicamente alla gestione delle medesime quando svolgono un riconosciuto "servizio pubblico". E ciò in virtù del fatto che il diritto è della persona (entità che precede qualsivoglia ordinamento statale e qualsivoglia istituzione), la quale persona deve essere messa in grado di scegliere, senza condizionamento alcuno, la scuola che meglio risponde alle proprie esigenze ed aspettative formative. In quest'ottica, l'offerta formativa della scuola non statale che svolge un servizio pubblico non deve essere discriminata da remore di ordine economico. Quando si cita sempre l'articolo 33 della Costituzione, là dove dice che "enti e privati hanno diritto di istituire scuole e istituti di educazione *senza oneri per lo Stato*" è necessario leggere anche l'inizio, che di solito viene ignorato. Dice così: "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento". Ora in che senso l'insegnamento è libero? Com'è tutelata questa libertà. Come deve essere intesa? E chi sono i soggetti di tale libertà? In risposta viene l'articolo 2 della Costituzione, che rivela una forte impronta personalista. Dice infatti: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale". Dunque al primo posto ci sono i diritti inviolabili della persona. E' la persona, nella sua dignità, la detentrica dei diritti. La persona intesa non solo come singola entità, bensì anche "nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità". E qual è la formazione sociale più importante e fondamentale se non la famiglia? E' la Costituzione stessa a riconoscerlo. Bastano le prime parole: art. 29: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio...", art. 30: "E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli...", art. 31: "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi...". Dunque, nella nostra Costituzione abbiamo una famiglia che possiede il dovere e il diritto di educare e di istruire, e abbiamo un'arte e una scienza che sono libere, talmente libere che "libero ne è l'insegnamento". L'art. 34 della Costituzione ribadisce infine la necessità della scuola e l'importanza assegnata al ruolo della sua impostazione democratica, da incoraggiare anche con aiuti ai capaci e ai meritevoli, per l'organizzazione dello Stato appare di tutta evidenza. Concludendo: la Costituzione non fonda la scuola, ma la garantisce nella sua autonomia, dimostrando di averne bisogno per l'attuazione dei suoi principi, che essendo principi fondanti il consorzio civile, e quindi educativi, si rispecchiano fedelmente in quelli che reggono la scuola. Secondo la Costituzione la scuola è: autonoma, di tutti, non discrimina nessuno, è pluralista, è facitrice di pace, è promotrice di libertà, istruisce ed educa alla professionalità e al lavoro.

- Per questo: *schola fundamentum rei publicae*.

- **La scuola nella Costituzione Italiana**

- Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale
- Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
- Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
- Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
- Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
- Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
- Art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
- Art. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
- Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
- Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le

istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

- Art. 34. La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
- Art. 41. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
- Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
- Art. 51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
- Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Associazione Genitori Scuole Cattoliche
Comitato Provinciale di Bergamo
Giulio Maria Castelli / Silvio Petteni